

# COMUNE DI TRIVIGLIANO

## STATUTO

Modificato con delibera CC/65 del 17.12.97.

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1

##### Principi fondamentali

1. La comunità di Trivigliano è ente autonomo locale il quale ha rappresenti vita generale-secondo 4 principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### Art. 2

##### Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, religiose, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con attività delle organizzazioni di volontariato;
  - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio boschivo e della Piana di Canterno, preziosa risorsa ambientale ed importante patrimonio dell'intera Comunità Trivigianese.

#### Art. 2 bis

##### Pari opportunità

1. Sono assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125.

#### Art. 3

##### Programmazione e forme di cooperazione

- a) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, culturali operanti nel suo territorio.
  2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

## **Art. 4**

### **Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: S.Giovanni, Pratovalle, Sassotello, 3 Fontane, Cerreta, Valcagnano, Canterno, Padoni, Collitimi, Pezze, Colle Jorio, Rasella.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 1266 confinante con i Comuni di Torre Cajetani, Fiuggi, Ferentino, Fumone, Alatri, Vico nel Lazio e Guarcino.
3. Fa parte del demanio comunale l'edificio adibito a parrocchia intitolata "Santa Maria Assunta", per cui il Comune è tenuto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nelle Via Roma, che è capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, riunioni, dibattiti d'interesse sociale e culturale promossi dalle organizzazioni sociali, economiche, sindacali, culturali, religiose e sportive operanti nel territorio, previa autorizzazioni scritte da parte del Sindaco, in caso del tutto eccezionali anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

## **Art. 5**

### **Albo pretorio**

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad " Albo pretorio ", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e (a facilità di lettura).
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **Art. 6**

### **Stemma e gonfalone**

1. **Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Trivigliano e in via di adozione secondo quanto previsto dal R.D. 7 giugno 1943 n. 352 con lo stemma così costituito: " d'oro, al Castello triturrato di rosso, mattonato di nero, la torre centrale più alta, ciascuna torre merlata alla guelfa di tre e finestrata di due in palo di nero, il fastigio privo di merli, il castello chiuso di nero e finestrato con tre finestre larghe e basse, di nero, poste in fascia sotto il fastigio. Ornamenti esteriori da Comune".**

#### **(Nota n. 1)**

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 acquistano pieno vigore al momento del perfezionamento delle procedure previste dal R.D. 7.6.1943 nr. 352 ed hanno all'adozione del presente statuto natura programmatica.

## **PARTE I**

### **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

#### **TITOLO I ORGANI ELETTIVI**

**Art. 7****Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco.

**Art. 8****CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in, conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

**Art. 9****Competenze e attribuzioni**

1. Il consiglio comunale esercita le podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individualizzazioni degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere. Per atti fondamentali sono da intendersi quelli previsti dall'art. 32 dalla Legge 142/1990..
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

**Art 10****Sessione e convocazione**

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in giugno e ottobre.
3. Ai fini d'ella convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art 32/2° lettera b) della legge 142/90.
4. Il Sindaco formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e presiede i lavori del consiglio secondo le norme del regolamento: In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione e decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

**Art. 11****Commissioni**

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
1. 1-bis. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale: Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessore organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

## **Art. 12**

### **Attribuzioni delle commissioni**

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - la nomina del Presidente della commissione;
  - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
  - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsioni regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
  - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

## **Art. 13**

### **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. **Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Alla surroga, provvede il Consiglio, entro dieci giorni, con separate deliberazioni.**  
**(Nota n. 2)**

## **Art. 14**

### **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e alla successiva comunicazione alla giunta e ai capogruppo consiliari. **(Nota n. 3)**
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

## **Art. 15**

### **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capogruppo e le relative attribuzioni.

**Art. 16****Giunta comunale**

1. La giunta comunale ha una competenza residuale così come previsto dall'art. 35 Legge 142/90.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli-obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

**Art. 17****Elezione e prerogative**

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivativa comunicazione al consiglio.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
6. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione dei successori.

**Art. 18****Composizione**

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da due assessori.
2. Un assessore può essere eletto tra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di riconosciuto prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. L'assessore esterno può partecipare al consiglio senza diritto di voto, e può intervenire nel dibattito per illustrare argomenti concernenti le proprie deleghe.
4. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
5. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

**Art. 19****Funzionamento della giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla giunta stessa.

**Art. 20****Attribuzioni**

1. **Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.**

**(Nota n.4)**

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
  - a) propone al consiglio i regolamenti;
  - b) **approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, il programma relativo alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente; (Nota n. 5)**
  - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e preposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche;
  - g) **adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché provvedimenti di assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni; (Nota n. 6)**
  - h) la giunta comunale può provvedere alle concessioni di sovvenzioni, ausilii finanziari e vantaggi economici a favore di enti pubblici e privati in base ad obiettivi criteri di correttezza in base ad apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90;
  - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
  - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento qualora tali attribuzioni non siano riservate al sindaco;
  - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  - o) **approva gli accordi di contrattazione decentrata; (Nota n. 7)**
  - p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
  - q) collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
  - r) **individua i responsabili dei servizi. Nota n. 8)**
4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
  - a. decide in ordine a controversie di competenza funzionale che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
  - b. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
  - c. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interne di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.
  - d. riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**Art. 21****Deliberazione degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su " persone ", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in " seduta privata ".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. verbali delle sedute del consiglio e della giunta comunale sono firmati dal sindaco e dal segretario.

#### **Art. 21-bis.**

##### **Elezioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il Sindaco è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

#### **Art. 22.**

##### **Sindaco**

1. Il sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e" dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.  
**(Eliminato comma 6 - Nota n. 9).**

#### **Art. 23**

##### **Attribuzioni di amministrazione**

1. il sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
  - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
  - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
  - e) **nomina il Segretario comunale, che da esso dipende, scegliendo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15/5/97 n. 127; (Nota n. 10)**
  - f) ha facoltà di delega;
  - g) promuove ed assume iniziativa per concludere accordi di programma con soggetti pubblici previsti dalla legge;

- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) **nomina i responsabili dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; (Nota n. 11)**
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la giunta;
- p) **nomina il direttore generale, previa stipula di apposita convenzione con uno o più Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti; può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario Comunale; (Nota n. 12)**
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale ed al vice sindaco l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta e si procede allo scioglimento del consiglio comunale;
- s) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi quando manchi nel comune una figura "direttiva", ausiliaria del segretario "rogante".
- t) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza il comitato regionale di controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **Art. 24**

### **Attribuzioni di vigilanza**

#### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune,.
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

## **Art. 25**

### **Attribuzioni di organizzazione**

#### 1. Il sindaco :

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/3 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capogruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;



- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle, attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;
- h) **risponde, unitamente agli assessori delegati, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri; le modalità delle presentazioni di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare. (Nota n. 13)**

## **Art. 26**

### **Vicesindaco**

1. Il vice - sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal sindaco, che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. L'altro assessore in caso di assenza o impedimento del sindaco o del vice - sindaco, esercita le funzioni sostitutive.
3. Delle deleghe rilasciate al vice - sindaco ed all'altro assessore, deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

## **TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

### **CAPO I**

#### **SEGRETARIO COMUNALE**

## **Art. 27**

### **Nomina**

1. **Il Segretario Comunale funzionario o dirigente pubblico è nominato dal Sindaco, scegliendolo tra gli iscritti ad apposito Albo. (Nota n. 14)**

## **Art. 28**

### **Attribuzioni**

1. **Il Segretario comunale nel rispetto della legge, del regolamento e della contrattazione collettiva, che disciplinano stato giuridico, ruolo e funzioni, in assenza del direttore generale è l'organo di vertice della burocrazia comunale, a cui è affidata la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi.**
2. **In caso di nomina del direttore generale, il Sindaco provvede a disciplinare i rapporti con il Segretario Comunale, secondo l'ordinamento dell'ente.**
3. **Il Segretario roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.**
4. **In particolare il Segretario adotta i seguenti-atti;**
  - a) **predisposizione dei programmi di attuazione, relazioni e progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;**

- b) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
  - c) trasmette gli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo;
  - d) trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni adottate dalla giunta comunale.
- (Nota n. 15)

#### **Art. 29**

##### **Attribuzione consultiva**

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, svolge compiti di collaborazione ed esprime pareri giuridico-amministrativo agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

(Nota n. 16)

#### **Art. 30**

##### **Attribuzioni di legalità**

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve, unitamente al Vice - Sindaco, atto di dimissioni del Sindaco.
5. Attesta su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

(Nota n. 17)

(Notan. 18)

## **CAPO II**

### **UFFICI**

#### **Art.31**

##### **Direttore Generale**

1. Il Direttore generale, nominato ai sensi della lettera q), 1° comma dell'art 23 secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi dagli organi dell'ente e secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ad esso in particolare compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nell'ambito del controllo di gestione nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, se richiesto.

(Nota n. 19)

#### **Art. 32**

##### **Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;

- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinata con appositi regolamenti, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. (Nota n. 20)**

### **Art. 33**

#### **Struttura**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del l'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

### **Art. 34**

#### **Personale**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo - funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - d) diritti, doveri e sanzioni;
  - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
  - f) trattamento economico.
4. **Ai responsabili degli uffici e di servizio sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzi adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. (Nota n. 21)**

### **Art.35**

#### **Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dei Comune, al sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti,

### **Art.36**

#### **Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono pagati di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

### **Art.37**

#### **Azienda speciale**

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consiglieri comunali e comprovate esperienze di amministrazione.

### **Art. 38**

#### **Istituzione**

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario, e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

### **Art. 39**

#### **Il consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

### **Art. 40**

#### **Il Presidente**

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione,

#### **Art. 41**

##### **Il direttore**

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi.

#### **Art. 42**

##### **Nomina e revoca**

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata dal sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

#### **Art. 43**

##### **Società a prevalente capitale locale**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

#### **Art. 44**

##### **Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## **TITOLO IV CONTROLLO INTERNO**

#### **Art.45**

##### **Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionale dell'ufficio di revisione del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

## **Art.46**

### **Revisore del conto**

1. Il revisore del conto , oltre a possedere requisiti prescritta dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme e del codice civile relative ai sindaci delle s;p.a.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## **Art.47**

### **Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema del controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

#### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

#### **Art. 48**

#### **Organizzazione sovracomunale**

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### **CAPO II**

#### **FORME COLLABORATIVE**

**Art. 49****Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

**Art. 50****Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

**Art. 51****Consorzi**

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

**Art. 52****Unione di Comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

**Art. 53****Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi prevista in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli eventuali interventi surrogatori ed, in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessario alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - e) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art. 54**

#### **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione; per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

## **CAPO I**

### **INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

### **Art. 55**

#### **Interventi nel procedimento amministrativo**

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezza pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi garantendo, comunque altre forme di idonee pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o da comunicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui ai precedenti comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.



**Art. 56****Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento, la forma scritta a altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

**Art. 57****Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 57 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare questione al consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando discussione sul contenuto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

**Art. 58****Proposte**

1. **N.50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.**  
**(Nota n. 22)**
3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

**CAPO II****ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE****Art. 59****Principi generali**

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di

cui in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generati.

2. relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

#### **Art. 60**

##### **Associazioni**

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### **Art. 61**

##### **Organismi di partecipazione**

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art.62**

##### **Incentivazione**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

#### **Art. 63**

##### **Partecipazione alle commissioni**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

### **CAPO ///**

## **REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**

#### **Art.64**

##### **Referendum**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere :
  - a) 1/5 del corpo elettorale;
  - b) la maggioranza del Consiglio comunale;

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### **Art.65**

##### **Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 66**

##### **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

#### **Art. 67**

##### **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, nr. 241.

### **CAPO IV**

#### **Art. 68**

##### **Difensore civico**

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Spetta al difensore civico assicurare, a richiesta di cittadini singoli o associati, ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi.
3. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso, le amministrazioni pubbliche e nell'attività professionale svolta, offre la massima garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e che dichiara, sul suo onore, la propria determinazione a non candidarsi in elezioni amministrative o regionali per almeno cinque anni dalla cessazione della carica.
- 3. bis . Spetta inoltre il controllo di legittimità, richiesto da un quinto dei consiglieri, nelle materie previste dal comma 38 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il difensore se ritiene che la deliberazione sia legittima, ne dà comunicazione**

**al Sindaco, con l'invito di provvedere a far eliminare i vizi riscontrati. Se la delibera controllata, viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, essa acquista efficacia.**

**(Nota n. 23)**

4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale; a scrutinio segreto con la maggioranza di almeno 11 Consiglieri in carica.
5. Il difensore civico dura in carica cinque anni. Esso rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
6. L'amministrazione determina le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico.
7. Per assicurare la piena disponibilità all'ufficio di difensore civico, è disposto che al difensore civico sia attribuita la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali con l'eventuale rimborso delle spese attinenti la sua attività; il tutto fino ad un massimo di £. 200. 000 mensili.
8. Il difensore civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
9. **Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo. A tali cause ostative si aggiunge l'appartenenza alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune; Non può essere nominato a difensore civico chi ha concorso come candidato a Sindaco o a Consigliere Comunale nelle passate elezioni.**

**(Nota n. 26)**

10. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere agli atti d'ufficio. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 24 della legge 241/90. Il difensore civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni necessarie entro sette giorni dalla richiesta.
11. Il difensore civico e funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutte le conseguenze di legge.
12. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi e ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza.
13. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.
14. Il difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione ove illustra l'attività svolta e le disfunzioni rilevate, nonché le proposte per rimuoverle; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.
15. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con omissione di riferimenti nominativi di persone.

### **TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA**

**Art.69****Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

**Art. 70****Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demanati dalla legge e dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la podestà regolarmente viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una competenza concernente nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Art. 71****Adeguamento delle fonti normative comunale a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre legge e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**Art. 72****Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionale dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

### **Art. 73**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti prevista dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.